



VADEMECUM

Vol. I

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Direttore: *Rita Marchiori*

SETTORE COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Dirigente: *Daniela Bartoli*

Osservatorio elettorale – Centro Studi e documentazione per le Autonomie locali

Redazione a cura di:

Grazia Mazzuoli, Gian Piero Valenti

Duplicazione del Centro Stampa del Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375 – 5757703 - 5757844

orario, dal lunedì al giovedì: 9,00-13,00; 14,00-16,00

venerdì: 9,00-13,00.

www.consiglioregionale.piemonte.it/osservatorio/index.htm
e-mail: osservatorio.elettorale@consiglioregionale.piemonte.it

Indice

1. I comuni al voto	
elenco per provincia	pag. 5
2. Vademecum per l'elettore.....	pag. 7
3. Scadenziario elettorale.....	pag. 10
4. Il sistema elettorale.....	pag. 16
4.1 Elezione del sindaco e del consiglio comunale.....	pag. 16
4.2 La presentazione delle liste.....	pag. 21
5. Incandidabilità, inleggibilità, incompatibilità.....	pag. 29
5.1 Incandidabilità - cause ostative alla candidatura.....	pag. 29
5.2 Ineleggibilità.....	pag. 30
5.3 Incompatibilità.....	pag. 32
6. Disciplina della campagna elettorale.....	pag. 47

1. I COMUNI AL VOTO

ELEZIONI COMUNALI 28 - 29 MARZO 2010

** N (sindaco neoeletto); R (sindaco riconfermato al secondo mandato)

ALESSANDRIA

Comune	Sindaco uscente		N/R**	Liste
1 BASSIGNANA	PELIZZARI	Rosalba	R	LISTA CIVICA
2 BORGORATTO ALESSANDRINO* (ultime elezioni 2006)	<i>Ponta Paolo</i>	<i>Commissario straordinario</i>		
3 CARREGA LIGURE	GOZZANO	Guido	N	UNIONE DEM.
4 CASSINE	GOTTA	Roberto	R	LISTA CIVICA
5 GAMALERO	TAVERNA	Nadia	N	LISTA CIVICA
6 MONTACUTO	FERRARI	Giovanni Carlo Pietro	N	LISTA CIVICA
7 <u>VALENZA</u>	RASELLI	Gianni	N	LC (cen-sin)

BIELLA

Comune	Sindaco uscente		N/R**	Liste
8 AILOCHE	ALGAROTTI	Luigi	N	LISTA CIVICA
9 TAVIGLIANO	FORNERO	Irene	R	LISTA CIVICA

CUNEO

Comune	Sindaco uscente		N/R**	Liste
10 BENEVELLO	MURIALDO	Lorenzo	N	INSIEME
11 CARRU'	MARABOTTO	Maria Paola	N	LISTA CIVICA
12 CASTELMAGNO* (ultime elez.2007)	<i>D'Angelo Francesco</i>	<i>Commissario straordinario</i>		
13 CASTIGLIONE TINELLA	ORLANDO	Enrico	R	LISTA CIVICA
14 CORTEMILIA	BRUNA	Aldo Marcello	N	LISTA CIVICA
15 COSTIGLIOLE SALUZZO	RINAUDO	Milva Lorella	N	LISTA CIVICA
16 DIANO D'ALBA	CARDINALE	Claudio	N	LISTA CIVICA
17 MOROZZO	TOMATIS	Valter	R	LISTA CIVICA
18 PEVERAGNO	TOSELLI	Carlo	N	LISTA CIVICA
19 PRIERO	BOASSO	Andrea Paolo	N	LISTA CIVICA
20 ROASCHIA	VENTRUTO	Cosimo (Mimmo)	N	LISTA CIVICA
21 TREISO	MEINARDI	Lorenzo	N	LISTA CIVICA

NOVARA

Comune	Sindaco uscente		N/R**	Liste
22 ARONA	CATAPANO	Antonio N.P. detto Tonino	N	CENTRO SINISTRA
23 BOGOGNO	GUGLIEMETTI	Andrea	N	CENTRO DESTRA
24 VINZAGLIO* (ultime elezioni 2009)	<i>Laurenza Anna</i>	<i>Commissario straordinario</i>		

TORINO

Comune	Sindaco uscente		N/R**	Liste
25 BALDISSERO CANAVESE* (ultime elez.2009)	<i>Gatto Maurizio</i>	<i>Commissario Prefettizio</i>		
26 CARAVINO	PASQUALE	Clara Angela	N	INSIEME
27 CASCINETTE D'IVREA	OSENGA	Piero	N	CENTRO SINISTRA
28 CASTELNUOVO NIGRA	BRACCO	Matteo Sergio	R	INSIEME
29 GIVOLETTO* (ultime elez.2009)	<i>Accardi Paolo</i>	<i>Commissario Prefettizio</i>		
30 ISOLABELLA	COLOMBATTO	Silvia	N	CRESCERE
31 LEINI'	CORAL	Ivano	N	CENTRO DESTRA
32 LEMIE	DAVY	Giuseppe	N	LISTA CIVICA
33 LOMBRIASCO* (ultime elezioni 2009)	<i>Dosio Roberto</i>	<i>Commissario straordinario</i>		
34 <u>MONCALIERI*</u> (ultime elez. 2007)	<i>Ricci Enrico</i>	<i>Commissario straordinario</i>		
35 MONTALENGHE	GROSSO	Valerio C.	N	LISTA CIVICA
36 OSASIO	LOMELLO	Marco	N	LISTA CIVICA
37 PARELLA	COMITINI	Roberto	N	LISTA CIVICA
38 PONT-CANAVESE	BALAGNA	Marco	N	CENTRO DESTRA

39 RIVALBA	ROSSO	Davide	R	LISTA CIVICA
40 SESTRIERE* (ultime elez. 2009)	<i>Ferraris Laura</i>	<i>Commissario Prefettizio</i>		
41 TORRE CANAVESE	BERTINETTO	Pietro	N	LISTA CIVICA
42 <u>VENARIA REALE</u>	POLLARI	Nicola	N	CENTRO SINISTRA
43 VIRLE PIEMONTE	CANDEAGO	Rinaldo	N	LISTA CIVICA
44 VISTRORIO	STEFFENINA	Federico	N	LISTA CIVICA

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Comune	Sindaco uscente		N/R**	Liste
45 CREVOLADOSSOLA	DALLA POZZA	Marcello	R	LISTA CIVICA
46 CORSOLO ORASSO* (ultime elez. 2009 -annullate)	<i>L'episcopo Cinzia Francesca</i>	<i>Vice Prefetto aggiunto</i>		
47 FALMENTA	MILANI	Luigi	N	LISTA CIVICA
48 STRESA	DI MILLA	Canio	N	LISTA CIVICA

VERCELLI

Comune	Sindaco uscente		N/R**	Liste
49 TRONZANO VERCELLESE	CARANDO	Pier Angelo	N	LISTA CIVICA

Totale Comuni al voto in Piemonte: 49

Sono sottolineati i Comuni superiori ai 15.000 abitanti (3)

* Comuni che vanno al voto per cause diverse dalla scadenza naturale

2. VADEMECUM PER L'ELETTORE

QUANDO SI VOTA

Domenica 28 marzo 2010

I seggi aprono alle ore 08.00 e chiudono alle ore 22.00

Lunedì 29 marzo 2010

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 15.00

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, inizia subito lo scrutinio delle elezioni regionali.

Rinviato a martedì dalle ore 08.00 lo scrutinio per le elezioni amministrative.

Per l'eventuale turno di ballottaggio si vota :

Domenica 11 aprile 2010

I seggi aprono alle ore 8.00 e chiudono alle ore 22.00

Lunedì 12 aprile 2010

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 15.00

PER COSA SI VOTA

In Piemonte si vota per rinnovare:

- 49 consigli comunali , di cui 3 superiori ai 15.000 abitanti:
Valenza (AL), Moncalieri (TO), Venaria Reale (TO).

CHI HA DIRITTO AL VOTO

- Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.
- I cittadini stranieri appartenenti a stati membri dell'Unione Europea residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197.

La domanda di iscrizione nella lista aggiunta va presentata al sindaco del comune dove sono residenti, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto dei comizi elettorali e deve contenere:

- la cittadinanza;
- l'attuale residenza e l'indirizzo dello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, se già non iscritti;
- la conseguente richiesta di iscrizione nella lista aggiunta.

I cittadini dell'Unione iscritti nelle liste aggiunte:

- possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

In caso di candidatura a consigliere comunale devono produrre, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal D.P.R. 570/60, artt. 28 e 32:

- a) una dichiarazione recante l'indicazione della cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e successive modificazioni, è stata istituita la Tessera Elettorale personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma della Legge 3 aprile 1999, n. 120, art. 13.

La tessera elettorale va esibita unitamente a un documento di identificazione.

3. SCADENZIARIO ELETTORALE

Lunedì 1 febbraio 2010

(55° giorno antecedente quello della votazione)

Fissazione, da parte del Ministero dell'Interno, della data per lo svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di competenza.

(Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3).

Giovedì 11 febbraio 2010

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32).

Da giovedì 11 febbraio a lunedì 29 marzo 2010

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9).

Entro martedì 16 febbraio 2010

(5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell'ufficio elettorale centrale e nomina dei suoi componenti.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, co. 1).

Presentazione al sindaco, da parte dei cittadini dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.

(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3).

Entro domenica 21 febbraio 2010

(10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33).

Entro lunedì 22 febbraio 2010

(34° giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la domanda ai sindaci degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 (c.d. fiancheggiatori).

(Legge 4 aprile 1956, n. 212 art. 4, co.1).

Da martedì 23 a venerdì 26 febbraio 2010

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art., 2, co.1).

Venerdì 26 febbraio 2010

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori agli organi di polizia.

Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 6, co. 1; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, co.2).

Da venerdì 26 a sabato 27 febbraio 2010

(dal 30° giorno al 29° giorno antecedente quello della votazione)

Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale con tutta la documentazione, alla segreteria del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28, co.10 - art. 32, co.10).

Entro domenica 28 febbraio 2010

(28° giorno antecedente quello della votazione)

Verifica e approvazione, da parte della commissione elettorale circondariale, delle liste di candidati per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Eventuale ricusazione dei contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

Le decisioni della Commissione e le modificazioni da queste apportate alla lista sono comunicate, entro la sera stessa, ai delegati di lista.

Comunicazione immediata al sindaco, delle decisioni ai fini della preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30, art. 31 e art. 33).

Entro martedì 2 marzo 2010

(26° giorno antecedente quello della votazione)

Riunione della commissione elettorale circondariale per udire eventualmente i delegati di lista e decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Comunicazione immediata delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede della votazione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 33, u.c. e art. 34, co.1).

Presentazione, da parte dei presentatori delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati dalla commissione elettorale circondariale.

Comunicazione delle decisioni al sindaco per la stampa del manifesto e per la stampa delle schede.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30 e art. 31).

Entro mercoledì 3 marzo 2010

(20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)

Spedizione agli elettori residenti all'estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale e con il mezzo postale più rapido, di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio.

(Legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6).

Da domenica 7 a venerdì 26 marzo 2010

(dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione)

Stampa delle schede di votazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Entro sabato 13 marzo 2010

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Notifica, da parte del sindaco o del commissario incaricato alla provvisoria amministrazione del comune, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco o al commissario, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere l'incarico al fine della sostituzione, entro 48 ore dalla notifica della nomina, degli scrutatori impediti.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 34, co. 1 e Legge 8 marzo 1989, n. 95, art.6, co.3)

Da sabato 13 marzo 2010

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 8, co.1).

Sabato 20 marzo 2010

(8° giorno antecedente quello della votazione)

Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, co.2).

Da martedì 23 a lunedì 29 marzo 2010

(dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio e dei duplicati.

(D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, art. 9).

Entro giovedì 25 marzo 2010

(3° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.

Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 42, co. 2 e art. 35, co.1).

Entro venerdì 26 marzo 2010

(2° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

Trasmissione di essa a cura del segretario ai presidenti delle sezioni elettorali.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, co.2).

Venerdì 26 marzo 2010

(ore 24.00)

Scatta il silenzio elettorale.

Sabato 27 marzo 2010

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9).

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, co.2, art. 27, co.1 e art. 42, co.3).

Ore 16

Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 47, co.1, co.5, co.7, co.11).

Sabato 27 – Lunedì 29 marzo 2009

Divieto di :

- comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda;
- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9).

Domenica 28 marzo 2010

(primo giorno di votazione)

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione entro il sabato.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, co.2).

Domenica 28 marzo 2010

ore 08.00: inizio operazioni di voto.

ore 22.00: chiusura dei seggi.

Lunedì 29 marzo 2010

ore 07.00: inizio operazioni di voto.

ore 15.00: chiusura dei seggi.

Alla chiusura dei seggi hanno inizio immediatamente le operazioni di riscontro e scrutinio per le contestuali elezioni regionali.

Lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative è rimandato al martedì successivo a partire dalle ore 08.00.

Domenica 11 – lunedì 12 aprile 2010

(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)

Turno di ballottaggio

Domenica 11 marzo 2010

ore 08.00: inizio operazioni di voto.

ore 22.00: chiusura dei seggi.

Lunedì 12 marzo 2010

ore 07.00: inizio operazioni di voto.

ore 15.00: chiusura dei seggi ed inizio delle operazioni di riscontro e scrutinio.

4. IL SISTEMA ELETTORALE

4.1 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Comuni sono divisi in due fasce:

- inferiori ai 15.000 abitanti
- superiori ai 15.000 abitanti

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento¹.

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71)

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale²; con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Il voto è pertanto unico, sia che l'elettore voti la lista sia che voti il candidato a sindaco, il cui nome, nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno. L'elettore, segnando il contrassegno, può votare il candidato alla carica di sindaco e può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata, scrivendone il cognome nella riga stampata sotto il contrassegno.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Alla lista collegata al candidato a sindaco vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio³. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste ricorrendo al metodo d'Hondt; si divide, a tal fine, la cifra elettorale di ciascuna lista, successivamente per 1, 2,

¹ Censimento del 21 ottobre 2001. Decreto del Presidente dei Ministri 2 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, S.O. n. 55).

² La lista di candidati alla carica di consigliere comunale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

³ Con eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

3, ...sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria ad essa appartenenti.⁴

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza). A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

In caso di ammissione e votazione di un'unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Qualora, dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno della votazione, si verifici il decesso di un candidato alla carica di sindaco, si fa luogo al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, permettendo comunque, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 72, 73)

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato a sindaco deve dichiarare il collegamento⁵ con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale⁶. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

⁴ A parità di quoziente, il seggio spetta alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

⁵ Il collegamento è reciproco; più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco e, in tal caso, devono presentare lo stesso programma amministrativo e si considerano tra loro collegate.

⁶ Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore se il numero dei consiglieri in lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

La scheda è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate.

L'elettore può votare nei seguenti modi:

- esprimere un voto per la lista prescelta, barrando il relativo contrassegno (dando contestualmente il voto anche alla candidatura a sindaco collegata) ed altresì un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata (scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno);
- esprimere un voto per un candidato sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s'intende solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;
- esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (*possibilità del voto disgiunto*).

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa il candidato più anziano. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria.⁷

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.⁸

⁷ In tal caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

⁸ Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in cui è depositata tutta la documentazione per la presentazione delle liste o dei gruppi al primo turno (la segreteria del comune).

La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno.

Non tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.⁹ Qualora ad una lista spettino più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti in graduatoria.

All'interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo.

Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio¹⁰, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio¹¹, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.¹²

⁹ A parità di quoziente il seggio spetta alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

¹⁰ Assegnazione ai sensi del comma 8, art. 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Metodo d'Hondt).

¹¹ Vedi nota 10.

¹² I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 73, co. 8.

Una volta definita la distribuzione dei seggi, ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a quest'ultimo, è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (gli viene cioè assegnato l'ultimo seggio che spetterebbe al suo gruppo).

Quindi, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali¹³. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

¹³ La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei suoi voti di preferenza.

4.2 LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Il procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge. Pertanto tutti gli adempimenti burocratici prescritti non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste e candidature.

I documenti necessari per le elezioni comunali

(D.P.R: 570/60, artt.28, 32; L. 81/93; L. 53/90; D.Lgs. 267/2000)

- **Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e relativi atti separati.**

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale¹⁴ e sottoscritta da un certo numero di elettori del comune, variabile a seconda dell'ampiezza del comune stesso.

All'atto della presentazione della lista va allegato anche il programma amministrativo e ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Numero dei candidati

La lista deve comprendere un numero di candidati (contrassegnati da un numero d'ordine progressivo risultato da un sorteggio) non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e, *pena l'esclusione della lista*:

- non inferiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; (D.Lgs. 267/2000, art. 71, co. 3);
- non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, nei comuni con più di 15.000 abitanti. (D.Lgs. 267/2000, art. 73, co. 1).

Tale numero deve essere:

- almeno 9 e non più di 12 nei comuni fino a 3.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 15 e non più di 20 nei comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;

¹⁴ Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

- almeno 13 e non più di 20 nei comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;;
- almeno 20 e non più di 30 nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40 nei comuni da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur con meno di 100.000, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 31 e non più di 46 nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 33 e non più di 50 nei comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- almeno 40 e non più di 60 nei comuni superiori a 1.000.000 di abitanti.

Numero dei sottoscrittori

Le liste devono essere sottoscritte¹⁵:

- da non meno di 25 e non più di 50 elettori nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti;
- da non meno di 30 e non più di 60 elettori nei comuni da 2.001 a 5.000 abitanti;
- da non meno di 60 e non più di 120 elettori nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- da non meno di 100 e non più di 200 elettori nei comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;
- da non meno di 175 e non più di 350 elettori nei comuni da 20.001 a 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e non più di 400 elettori nei comuni da 40.001 a 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori nei comuni da 100.001 a 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori nei comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori nei comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni inferiori a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo caso, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. A norma dell'art. 28, co. 4 e art. 32, co. 4 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, gli elettori¹⁶ sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

¹⁵ Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 3.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. (L. 53/90, art. 3, co. 3).

¹⁶ Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Se ne redige verbale che va allegato alla lista dei candidati. (DPR 570/60, art. 28, co. 4).

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, loro eventuali sottoscrizioni sono da considerarsi come non apposte.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista, pena pagamento di un ammenda da 200 a 1.000 euro (D.P.R. 570/60, artt. 28, co. 5; 32, co. 5; 93, co. 2); occorre accertarsi, quindi, che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di lista. Qualora la Commissione elettorale circondariale riscontri una tale infrazione, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione di comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, a tutta la documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.¹⁷

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti: la dichiarazione di presentazione della lista *deve contenere* i nominativi di *due delegati* incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista¹⁸ e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 32, co.9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). I due delegati, inoltre, devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (art. 72, co.2 e 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.

Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti: le disposizioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono estese anche ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 15.000 abitanti, ad opera della L. 53/90, art. 16, co. 3, ma solo ai fini della facoltà di nominare i rappresentanti di lista presso ogni seggio.

I delegati *possono essere indicati* ed hanno gli stessi compiti di quelli dei comuni con più di 15.000 abitanti (tranne quello di rilasciare la dichiarazione di collegamento con il candidato alla

¹⁷ D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, art. 2.

¹⁸ D.P.R. 570/60, art. 33, co. 1, lett e-bis).

carica di sindaco, dal momento che non vi è possibilità di collegamento con più liste). In tal caso, la mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista, ma l'impossibilità da parte dei presentatori della medesima di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista.

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano *preferibilmente* da scegliere fra i presentatori e non tra i candidati. Tuttavia nulla vieta che la scelta cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale.

Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione

(Art. 14, Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni)

Tutta la documentazione (firme dei sottoscrittori, accettazioni di candidatura, dichiarazioni dei delegati di lista o del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia, designazioni dei rappresentanti di lista etc...), ad eccezione delle autorizzazioni all'uso del contrassegno riservate esclusivamente ai notai, deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990 "*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*"¹⁹.

Tali soggetti²⁰ sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari appositamente incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione deve avvenire con le modalità previste dalla legge.²¹

¹⁹ Riportiamo, in stralcio, il disposto dell'art. 14 della legge 53 del 1990, così come modificato dalla Legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, art. 4, co 2.

²⁰ Secondo il *parere* del Ministero della Giustizia i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

²¹ La normativa vigente in materia è quella contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21 ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*") che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 20, co. 2 e 3.

▪ **Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.**

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso dei requisiti di cui trattasi. Tali certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti al sindaco e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta²². E' pertanto opportuno richiederli con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della lista per garantirsi il rilascio in un tempo utile.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

▪ **Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale²³, firmata ed autenticata**

Con la lista va presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco che di consigliere comunale; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione; è però necessaria l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni prevista dall'art. 58, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Cause ostative alla candidatura").

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto dell'accettazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità prescritte dalla legge²⁴.

²² D.P.R. 361/57, art. 20.

²³ I cittadini dell'Unione che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani: a) una dichiarazione attestante la cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 5, co. 1).

²⁴ Legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 14 (e successive modificazioni).

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune, né in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 56).

E' invece possibile presentare la candidatura a consigliere comunale contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso Comune: spetterà poi all'eventuale plurieletto avvalersi dell'*obbligo di opzione* (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 57).

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (D.P.R. 570/60, art. 87-bis).

▪ **Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati di lista, di collegamento della lista suddetta al candidato alla carica di sindaco.**

E' necessaria solo per i comuni superiori ai 15.000 abitanti. Ha la funzione di completare e dare efficacia alla dichiarazione, rilasciata dal candidato alla carica di sindaco, di collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

▪ **Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica.**

Vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, nel caso in cui l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che gli stessi hanno presentato domanda di iscrizione entro e non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.²⁵

▪ **Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.**
(D. Lgs. 267/2000, art. 71, co. 2; 73, co. 2)

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio del Comune.

Nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti le liste che presentano lo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo.

²⁵ D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 3.

▪ **Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato.**

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I contrassegni in questione saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Per evitare la ricusazione del proprio contrassegno da parte della Commissione elettorale circondariale, i presentatori dovranno evitare che sia identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici.

E' altresì da evitare, da parte dei non autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa²⁶.

Il modello di contrassegno va presentato in triplice copia²⁷, anche figurato e sarà riprodotto sulla schede di votazione con i colori di quello depositato.

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto, si suggerisce di presentarli in due formati diversi, circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e in un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione)²⁸. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare iscritte nel cerchio.

Bilancio preventivo e pubblicità delle spese elettorali

(L. 81/93, art. 30)

Per i comuni superiori a 50.000 abitanti²⁹ la presentazione di un *bilancio preventivo* di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi è obbligatoria e tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.

Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il *rendiconto* delle spese dei candidati e delle liste.

²⁶ D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 30, 33.

²⁷ Si suggerisce di disegnare i contrassegni su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico.

²⁸ I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di cm. 3 (DL 27 gennaio 2009, n. 3, convertito in legge 25 marzo 2009, n. 26).

²⁹ Per i comuni fra 10.000 e 50.000 abitanti la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste devono essere presentati se lo statuto o i regolamenti comunali lo richiedono.

Esenzione dalle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo

Dove presentare tutta la documentazione

(D.P.R. 570/60, art. 32)

Per il rinnovo del Consiglio comunale: le candidature e le liste vanno presentate³⁰ alla segreteria del Comune.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

Quando

(D.P.R. 570/60, art. 32)

Tutta la documentazione va presentata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data delle votazioni.

³⁰Intesa come “materiale” consegna di tutta la documentazione e atti correlati all’ autorità competente.

5. INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

La normativa in argomento trova la sua disciplina negli articoli dal 55 al 70 del Capo II del testo Unico degli Enti Locali.

Si ritiene far cosa utile procedere all'analisi dei singoli articoli muovendo dall'istituto dell'incandidabilità per poi passare all'ineleggibilità e finire con l'incompatibilità.

5.1 INCANDIDABILITA' - CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA

Le cause di incandidabilità incidono direttamente sulla candidatura e rendono invalide, conseguentemente, le fasi successive del procedimento elettorale; le cause ostative all'assunzione della carica sono connaturate alle qualità personali e non sono rimovibili dalla volontà del soggetto.

La ricostruzione dell'attuale disciplina pertanto deve riguardare in modo integrato gli articoli 55, 56 e 58 del Testo Unico, come qui di seguito illustrato:

- L'articolo 55 prevede, ai fini dell'eleggibilità, e quindi della candidabilità, il requisito dirimente del compimento del diciottesimo anno d'età nel primo giorno fissato per la votazione.
- Sempre lo stesso articolo, al comma 2, facendo riferimento alle disposizioni del D.lgs. 197/1996, dispone che il cittadino dell'Unione Europea residente in Italia, ma privo della cittadinanza italiana, sia parificato, sotto il profilo attivo e passivo, all'elettore italiano per l'elezione del consiglio comunale e circoscrizionale mentre tale facoltà gli è interdetta per le elezioni provinciali dove, diversamente, è richiesto il requisito della cittadinanza italiana.
- L'articolo 56 regola il cumulo delle cariche elettive; nessuno, infatti, può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

I consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali in carica non possono candidarsi alla medesima carica rispettivamente in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

- L'articolo 58 prevede l'incandidabilità alle elezioni amministrative per coloro che abbiano commesso reati particolarmente gravi ovvero per il delitto di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso¹ o dedite al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'articolo prevede altresì che non possono essere candidati coloro che abbiano riportato condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione come previsti nel titolo secondo, capo primo,

¹ Art 416-bis del codice penale.

del codice penale ². Sono altresì incandidabili coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti, diversi da quelli sopraccitati, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

Tra le cause ostative alla candidatura rientra anche l'aver subito una condanna, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo e l'essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle predette condizioni è nulla.

L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Quanto innanzi illustrato non si applica nei confronti di chi sia stato condannato con provvedimento definitivo qualora venga concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3/8/1988 n. 327³.

5.2 INELEGGIBILITA'

Le disposizioni in materia rappresentano (peraltro anche per le ipotesi di incandidabilità e incompatibilità) un'eccezione rispetto al fondamentale principio costituzionale del libero accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, così come previsto dall'art. 51 della Costituzione; tale precetto in un certo senso, obbliga il legislatore a tipizzare le cause di ineleggibilità per evitare situazioni di incertezza che possano vanificare il libero accesso alle cariche elettive.

² Peculato, art. 314 I° co.; peculato mediante profitto dell'errore altrui, art. 316; malversazione a danno dello stato, art. 316 bis; concussione, art. 317; corruzione per atto d'ufficio, art. 318; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319; corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter; corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, art. 320.

³ "Norme in materia di misure di prevenzione personali" – art. 15: 1) Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 2) La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. 3) Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 3-*bis*. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate dal legislatore rispondono a diverse esigenze: evitare che per i titolari di determinati uffici, di considerevole importanza a livello istituzionale, non solo possano sorgere situazioni ed occasioni, connesse alla carica rivestita, di *captatio benevolentia* ovvero *metus publicae potestatis*, e che ciò quindi possa influire surrettiziamente sullo scontro elettorale, ma anche che, una volta eletti, possano trovarsi in conflitto d'interessi con l'esercizio della funzione.

Pertanto, coloro che non abbiano per tempo rimosso la causa di ineleggibilità non possono accedere alla pubblica funzione elettiva e sono sottoposti a decadenza. Invero le cause di ineleggibilità non impediscono, diversamente a quel che capita a chi versi nella condizione di incandidabilità, la cui eventuale elezione è nulla, di partecipare alla competizione elettorale; infatti l'eletto ha la possibilità di superare l'impedimento all'elezione attraverso la rimozione tempestiva delle cause impeditive ⁴.

Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché costituiscono l'eccezione alla regola che è l'eleggibilità; pertanto le restrizioni per il diritto di elettorato passivo, che è riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione, sono ammissibili soltanto nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore ⁵.

La normativa si rinviene sostanzialmente negli articoli 60 e 61 del Testo Unico ed individua l'elenco dei soggetti che, per il particolare ruolo rivestito, non sono eleggibili alle cariche locali. Per non appesantire la lettura e per evidenti ragioni di sintesi si rimanda al testo degli articoli 60 e 61 del Testo Unico pubblicati nell'Appendice Normativa di questa pubblicazione.

Una segnalazione merita, invero, la causa di ineleggibilità dettata nell'articolo 51 in base alla quale chi abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non sia, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche⁶.

Una eventuale illegittima elezione del sindaco al terzo mandato consecutivo potrebbe essere rilevata ai sensi dell'articolo 41 che dispone che nella prima seduta il consiglio comunale o provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'articolo 69 del Testo Unico.

⁴ Le cause di ineleggibilità devono essere rimosse con la cessazione delle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidature, ovvero, qualora si tratti di incarichi dirigenziali nelle A.S.L. secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 60; la rimozione delle cause di ineleggibilità avviene, di norma, attraverso istituti come dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa.

⁵ cfr. sent. Corte di Cassazione, sez. 1° civ. 25/01/20012 n. 1073.

⁶ È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

La mancata rilevazione del vizio da parte del consiglio non sana l'ineleggibilità a cui si può porre rimedio mediante l'esercizio dell'azione popolare, prevista all'articolo 70, che può essere promossa davanti al tribunale civile per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco o presidente di provincia.

5.3 INCOMPATIBILITA'

L'incompatibilità incide sull'esercizio del mandato alla carica elettiva.

Per assicurare l'imparzialità e la regolare esplicazione delle pubbliche funzioni è vietato il cumulo di cariche in capo alla stessa persona, perché tale soggetto potrebbe essere portatore di interessi confliggenti con quelli dell'amministrazione presso la quale svolge il mandato.

Poiché la situazione di incompatibilità non invalida l'eventuale elezione è necessario, per evitare la decadenza ovvero la rimozione, che l'interessato, tramite opzione, rimuova la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla legge.

La materia è disciplinata negli articoli da 63 a 70 del Testo Unico; per un esame approfondito si rinvia pertanto alla lettura integrale degli articoli nella Appendice Normativa di questa pubblicazione. Quella che segue, invero, è una breve trattazione di alcuni aspetti della normativa.

Con riferimento alla forma del governo locale e con la finalità di impedire commistioni fra le funzioni di governo ed esecutive con quelle elettive e di controllo è prevista, all'art. 64, l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale e provinciale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Pertanto, qualora il consigliere eletto venisse nominato assessore cesserebbe dalla carica elettiva con l'accettazione della nomina ed al suo posto, in consiglio, subentrerebbe il primo dei non eletti.

L'articolo 65, al comma due, riferendosi ad incompatibilità fra uguali cariche locali, dispone che la carica di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sia incompatibile con analoghe cariche in altra provincia, comune o circoscrizione. Ai commi uno e tre dello stesso articolo, in tema di rapporti fra cariche politiche, si prevede che il presidente e gli assessori provinciali, il sindaco e gli assessori di comuni compresi nel territorio della regione siano incompatibili con la carica di consigliere regionale e che la carica di consigliere comunale lo sia con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Peraltro, qualora un assessore regionale si fosse dimesso dalla carica di consigliere regionale non vi sarebbe incompatibilità fra le eventuali cariche locali e quella di livello regionale⁷.

⁷ Tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale non c'è una incompatibilità sancita da una norma. Per quanto riguarda la regione Piemonte, il presidente della Giunta, Mercedes Bresso ha stabilito con propria decisione, di natura prettamente politica, che nella sua legislatura non ci sarebbero state doppie cariche, ossia, chi, tra i consiglieri eletti, entra a far parte della Giunta, deve rassegnare le dimissioni da consigliere.

L'articolo 63 elenca una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco, presidente provinciale, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l'ente in questione tali da configurare una sorta di conflitto di interesse sia per la professione svolta, per una divergente valutazione degli interessi in gioco, ovvero perché un cumulo di cariche potrebbe metterlo nella condizione di non esercitare il mandato nel modo migliore.

Sono presi in considerazione situazioni particolari e soggetti che, in via generale, sono in rapporti molto stretti con istituti o aziende sottoposte a controllo o che godono di sovvenzioni da parte dell'ente, ovvero si tratta di dipendenti e consulenti che prestano la propria opera in imprese che si trovano in stretto rapporto con l'ente locale.

Nello specifico, le fattispecie e le figure produttive di situazioni di incompatibilità sono:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia, o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle precedenti ipotesi;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità previste nei precedenti articoli.

L'ipotesi di cui al n. 2 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici e quella del n. 4 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Per agevolare l'esame delle varie fattispecie di ineleggibilità e di incompatibilità, considerata la notevole articolazione normativa della materia, si ritiene di fare cosa utile riportando qui di seguito un quadro sinottico elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Le tabelle sono estratte dal sito web della Camera al seguente indirizzo:

<http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/AC0129.htm>

INELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE DI SINDACO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
capo della polizia, vice capi della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 1))	SI	SI
commissari di Governo prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 2))	SI	SI
ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il comando	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 3))	SI	SI
ecclesiastici e ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime (e coloro che ne fanno ordinariamente le veci), nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 4))	SI	SI
titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 5))	SI	SI
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e giudici di pace, nel territorio in cui esercitano le loro funzioni	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 6))	SI	SI
dipendenti del comune e della	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi</i>	SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
provincia, per i rispettivi consigli	<i>sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 7))		
direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 8))	SI	SI
legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 9), e comma 9)	SI	SI (la causa di ineleggibilità non si applica alla carica di consigliere provinciale)
legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 10))	SI	SI
amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 11))	SI	SI
sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali e provinciali in carica, rispettivamente, in altro comune o provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 12))	SI	SI
ministro di un culto	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1, n. 1))	SI	
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1, n. 2))	SI	
giudici costituzionali	L. 11 marzo 1953, n. 87 <i>Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale</i> (art. 7, comma quinto)	SI	SI

Si ricorda che l'art. 37 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il **sindaco** e il **presidente della provincia** fanno parte rispettivamente del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Per quanto riguarda la composizione delle **giunte comunali e provinciali**, si ricorda che:

- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di **candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere**; nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tale facoltà può essere prevista dallo statuto (D.Lgs. 267/2000, art. 47, commi 3 e 4);
- non possono far parte della rispettiva giunta (né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale (D.Lgs. 267/2000, art. 64, comma 4).

Si ricorda che l'**accettazione della candidatura a deputato o senatore** comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la **decadenza** dalle cariche elettive ricoperte (D.Lgs. 267/2000, art. 62).

Il sindaco e presidente della provincia che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica **non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile** alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni (D.Lgs. 267/2000, art. 51, commi 2 e 3).

L'art. 58 del D.Lgs. 267/2000 prevede inoltre alcune **cause di incandidabilità**. Non possono infatti presentare la propria candidatura per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, né rivestire la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni strumentali degli enti locali, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:

- associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; delitti concernenti l'importazione, l'esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitti di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;
- peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione superiore a sei mesi;
- delitti non colposi per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.

**INCOMPATIBILITÀ CON LE CARICHE DI SINDACO,
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, ASSESSORE E CONSIGLIERE COMUNALI O
PROVINCIALI**

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1-bis)	SI				
amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 1))	SI				SI
colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 2))	SI				SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>
dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione						
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai due punti precedenti	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 3))	SI				SI
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 4))	SI				SI
colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 5))	SI				SI
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 6))	SI				SI
colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63,	SI				SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente di provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
ineleggibilità prevista negli articoli 60 e 61 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali	comma 1, n. 7))				
consigliere provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 64, comma 1 e 3))			SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)	
assessore provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 64, comma 1 e 3))				SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)
consigliere regionale, per le province e i comuni compresi nel territorio della Regione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 1)	SI		SI	
consigliere provinciale e comunale rispettivamente di altra provincia o di altro comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 2)				SI
consigliere di una circoscrizione del comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 3)				SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri comunali)
direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 66)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci)		SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per gli assessori comunali)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)
componente dei comitati regionali di controllo	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <i>"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"</i> (art. 131)	SI		SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente di provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
giudice onorario di tribunale	R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, "Ordinamento giudiziario", (art. 42- <i>quater</i> , primo comma)	SI		SI	SI
consigliere regionale della Regione Sardegna	L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna" (art. 17, secondo comma)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)			
consigliere regionale della Regione Friuli Venezia Giulia	L. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", (art. 15, terzo comma)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)			SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)
componente del Consiglio superiore della magistratura	L. 24 marzo 1958, n. 195 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (art. 33)				SI
presidente e membro della CONSOB	D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari" (art. 1)	SI		SI	SI
personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza (S.I.S.D.E., S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S.)	L. 24 ottobre 1977, n. 801 "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina dei segreti di Stato" (art. 7)				SI
membro del Parlamento europeo spettante all'Italia	L. 24 gennaio 1979, n. 18, "Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", (art. 6)	SI (l'incompatibilità sussiste per i presidenti di provincia e per i sindaci di comuni con più di 15.000 abitanti)			

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente di provincia</i>	<i>e di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
consigliere regionale	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>"Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"</i> (art. 4)	SI (l'incompatibilità sussiste per i presidenti delle giunte provinciali e per i sindaci dei comuni del territorio della Regione)		SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni del territorio della Regione)	
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 27 aprile 1982 n. 186, <i>"Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali"</i> , (art. 7)				SI
presidente dell'I.S.V.A.P.	L. 12 agosto 1982 n. 576, <i>"Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"</i> , (art. 10)	SI		SI	SI
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 13 aprile 1988 n. 117, <i>"Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"</i> , (art. 12)				SI
componente del Consiglio della magistratura militare	L. 30 dicembre 1988, n. 561 <i>Istituzione del Consiglio della magistratura militare"</i> , (art. 1)				SI
componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero	L. 12 giugno 1990, n. 146 <i>"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"</i> (art. 12)	SI			SI
componente dell'Autorità garante	L. 10 ottobre 1990, n. 287 <i>"Norme per la</i>	SI		SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente di provincia</i>	<i>e</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
della concorrenza e del mercato	<i>tutela della concorrenza e del mercato" (art. 10)</i>				
giudice di pace	L. 21 novembre 1991, n. 374 <i>"Istituzione del giudice di pace" (art. 8)</i>				SI
presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)	D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 <i>"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4)</i>	SI		SI	SI
componente effettivo o supplente dei collegi regionali di garanzia elettorale	L. 10 dicembre 1993, n. 515 <i>"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (art. 13)</i>	SI		SI	SI
consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato	L. 29 dicembre 1993, n. 580 <i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 13)</i>	SI		SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e dei comuni con più di 15.000 abitanti)	SI (l'incompatibilità sussiste per i consiglieri provinciali)
componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l'assunzione nei pubblici impieghi	D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, <i>"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", (art. 9, comma 2)</i>	SI		SI	SI
dirigente generale con contratto di diritto privato	D.P.C.M. 18 ottobre 1994 n. 692, <i>"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti</i>	SI			SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente di provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
	<i>a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato”, (art. 2)</i>				
componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni	L. 14 novembre 1995, n. 481 <i>"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità". Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (art. 2, co. 8)</i>	SI		SI	SI
giudice onorario aggregato	L. 22 luglio 1997, n. 276 <i>"Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari" (art. 2, co. 8)</i>	SI		SI	SI
componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	L. 31 luglio 1997, n. 249 <i>"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (art. 1, co. 5; rinvio alle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nella L. 481/1995 e concernenti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità,</i>	SI		SI	SI
rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi	D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, <i>"Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337" (art. 2, comma 5)</i>			SI	SI
legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e	D.M. 11 settembre 2000, n. 289, <i>"Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e</i>			SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>referimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente di provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni	<i>di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”, (art. 9)</i>				
componente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)	D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “ <i>Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i> ”, (art. 46, comma 7)	SI			SI
presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> (art. 153, co. 4)	SI			SI
consulente in proprietà industriale	D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, <i>Codice della proprietà industriale</i> , (art. 205)	SI		SI	SI
componente del comitato direttivo e del comitato di gestione della Scuola superiore della magistratura	D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, <i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, (art. 9 e 16)</i>	SI			SI
componente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)	D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “ <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i> ”, (art. 6)	SI			SI
presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del	D.M. 31 marzo 2006, n. 165, <i>Regolamento di organizzazione e</i>	SI		SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>	<i>e</i>
consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell'ENEA	<i>funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (art. 111, comma 1)</i>						

6. DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

(L. 212/1956; L. 81/1993, art. 29; L. 515/1993; L. 28/2000 e successive modificazioni)

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione, la propaganda elettorale tramite manifesti e scritte murali, stampati e giornali murali è consentita entro i limiti stabiliti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

E' vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive¹(L. 81/93, art. 29, co. 1).

In tale divieto non rientrano:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- b) pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- c) presentazione/illustrazione dei loro programmi elettorali.

Ogni forma di pubblicazione di propaganda elettorale tramite scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del *committente responsabile*.

Eventuali spese a carico del comune per rimuovere la propaganda abusiva (scritti, affissioni murali, volantinaggio...), sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite nel comma 1 dell'art. 29 della L. 81/93, trovano applicazione le norme vigenti in materia per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'art. 20 della L. 515/93 al secondo comma, stabilisce infatti che per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 e 6, le sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della stessa legge.

L'accesso ai mezzi di informazione è disciplinato dall'*articolo 1* dove si prevede che la Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi detti, non oltre il 5° giorno successivo all'indizione dei comizi, le prescrizioni necessarie per garantire, in condizioni di parità, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale".

¹ Si vedano gli artt da 1 a 6 della L. 515/93, richiamati dall'art. 20 della stessa legge e la L. 28/2000.

La Commissione in questione si occupa di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in modo tale da assicurare la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti presenti nella campagna elettorale.

La pubblicità ovvero la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti di voto degli elettori è vietata, come dispone *l'articolo 8* della legge 28/2000, nei quindici giorni antecedenti le votazioni, anche se si tratti di rilevazioni eseguite in un periodo antecedente a quello interdetto.

Le sanzioni da applicare in merito all'inosservanza delle disposizioni relative all'accesso ai mezzi di informazione (L. 515/93, art. 1) e a quelle dettate dalla Commissione parlamentare ovvero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono, fra le altre, disciplinate *nell'articolo 15* della L.515/93.

L'articolo 17 riguarda le agevolazioni postali e stabilisce che la tariffa agevolata può essere utilizzata unicamente nei 30 giorni precedenti la data dello svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Si applicano altresì le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali di cui *all'articolo 18*. Nei 90 giorni precedenti le elezioni, si applica l'aliquota IVA del 4% per forniture e servizi elettorali (tra essi rientrano il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri, l'acquisto degli spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni).

L'articolo 29 della L. 81/93, sesto comma, sancisce il divieto di propaganda istituzionale per tutte le pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. Il disposto dell'art. 29, a seguito della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "*Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", va letto in combinato con l'art. 9 della predetta legge che dispone:

"Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali."

Il divieto in questione copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. E' un' ipotesi concreta di applicazione del principio di imparzialità dell'agire amministrativo, sancito a livello costituzionale dall'art. 97 e che riveste un'importanza cruciale in particolare nel periodo immediatamente precedente la consultazione elettorale.

La *ratio* della norma è prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale. Peraltro, a tutela degli interessi collegati al servizio pubblico di informazione svolto dalla pubblica amministrazione a favore della collettività dei cittadini, questa esigenza richiede un necessario bilanciamento.

Il legislatore, infatti, dopo aver formulato un divieto a così ampio spettro, sancisce un'importante deroga per le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.” Sono pertanto consentite quelle attività di informazione che necessariamente devono accompagnare le funzioni, iniziative e servizi realizzati dalle PP.AA. dirette a garantirne l'operatività (principio dell'effettività).